



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito nella Camera di Consiglio del 5.4.2018, nelle persone dei magistrati:

- dr. Lanfranco Maria Tenaglia - Presidente
- dr. Roberta Bolzoni - Giudice
- dr. Francesco Petrucco Toffolo - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. - avverso l'ordinanza comunicata via p.e.c. il 21.2.18 con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza ex art. 630, comma 2, c.p.c., al fine della dichiarazione di estinzione dell'esecuzione immobiliare n. 140/13 E.I. – depositato il 27.2.2018

da

M<sup>[omissis - IL CASO.it]</sup> [omissis - IL CASO.it] (C.f. [omissis - IL CASO.it]),

contro

**ITALFONDIARIO S.P.A.** con sede in Roma, Via Carucci n. 131, (C.F.: 00880671003), nella qualità di procuratore della CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A con sede in [omissis - IL CASO.it]

[omissis - IL CASO.it].

\*\*\*

Il reclamo depositato in data 27.2.2018 è infondato.

L'esecutato ha con esso richiesto al tribunale di “dare atto (Cass. 6015/17), ai sensi del secondo comma dell'art. 630 c.p.c., che non è mai stata fissata l'udienza successiva alla data del 22-10-16



cioè dopo il verificarsi della estinzione del processo esecutivo R.G.E.I. 140/13 e, per l'effetto, ritenuta l'inefficacia (ex art. 626 c.p.c.) degli atti compiuti nel periodo di sospensione compreso tra il 22.4.15 ed il 22.10.16 (v. Doc. 3 e 7), considerata la mancanza della inequivoca revoca anche d'ufficio (ex artt. 487, 177, co. 1° e 624 bis, co. 1° c.p.c.) dell'ordinanza del 22-4-15 di sospensione concordata concessa dal G.E. per 18 mesi voglia, altresì, revocare, in toto, la reclamata ordinanza del 21.2.18 emessa dal G.E dr. F. Tonon, dichiarare estinto il processo esecutivo R.g.e.i. n.140/13 e ordinare la cancellazione del pignoramento immobiliare divenuto, peraltro, INEFFICACE (EX ART. 497 C.P.C.) successivamente alla cessazione dell'efficacia della concessa sospensione perentoria il 22-10-16”.

L'atto si fonda su una ricostruzione della vicenda non corretta e non conforme al dato normativo invocato.

Con ordinanza di data 22 aprile 2015, il giudice della esecuzione ha sospeso per 18 mesi, e dunque sino al 22 ottobre 2016, ex art. 624 bis c.p.c., su accordo delle parti, l'esecuzione immobiliare n. 140/2013.

Con istanza di data 4 marzo 2016, il creditore esecutante ha depositato “RICORSO PER PROSECUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO SOSPESO”, chiedendo al giudice dell'esecuzione di “fissare udienza in cui il processo esecutivo n.140/2013 deve proseguire”.

All'udienza, tenutasi come da decreto di fissazione notificato al procuratore e domiciliatario del debitore esecutato, in data 4 maggio 2016, il giudice dell'esecuzione ha autorizzato la vendita e delegato le conseguenti operazioni al notaio; l'ordinanza è stata notificata in data 21 giugno 2016 al legale del debitore.

Secondo la tesi del reclamante, i richiamati atti sarebbero semplicemente inefficaci (o nulli o insistenti) in quanto adottati mentre l'esecuzione era sospesa, e ciò in quanto: il creditore precedente non avrebbe chiesto la revoca della sospensione; il giudice non avrebbe revocato la sospensione; il creditore precedente non avrebbe in ogni caso potuto proporre istanza di prosecuzione della procedura se non a partire dal giorno (22 ottobre 2016) in cui è decorso il termine di 18 mesi ed entro i dieci giorni successivi.



La normativa che assume rilievo è ricostruita dalla sentenza della Corte di Cassazione 9 marzo 2017, n. 6015, citata dallo stesso reclamante, che ha indicato il seguente principio di diritto: “in ipotesi di sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell’articolo 624-bis cod. proc. civ., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta unicamente al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, di istanza di riassunzione diretta al giudice dell’esecuzione, il quale fissa sulla stessa udienza per l’audizione delle parti con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria”.

Come osservato dalla Corte, in tema di sospensione dell’esecuzione su accordo delle parti, l’articolo 624 bis c.p.c., comma 2, (che recita: “entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire”) non detta una compiuta ed esaustiva disciplina della riattivazione del processo: la norma si limita infatti a sancire la necessità di una sollecitazione di parte per la riassunzione (così, per implicito, escludendo che essa avvenga su iniziativa officiosa) e a fissare quale termine finale per il compimento dell’attività quello di dieci giorni dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza, termine al quale, pur in difetto di espressa qualificazione, va ascritto carattere perentorio.

Posto che, “versando la procedura in stato di quiescenza, l’istanza di riattivazione della parte interessata assume la forma del ricorso (articolo 486 cod. proc. civ.) diretto al giudice dell’esecuzione il quale, richiedendolo la legge, fissa la udienza per la comparizione delle parti con decreto, da comunicarsi a cura ed onere del cancelliere (articolo 485 c.p.c., commi 1 e 2)”, si ha che “l’unico onere imposto alla parte interessata sia costituito dal deposito di tempestiva e rituale domanda di ripresa della procedura, per essere il successivo sviluppo di quest’ultima assicurato da adempimenti gravanti sull’ufficio esecutivo *lato sensu* inteso: soltanto dunque l’omessa formulazione dell’istanza di riassunzione nel termine perentorio concreta inattività della parte cagionante ex articolo 630 cod. proc. civ. l’estinzione del procedimento”.

Questo si limita a statuire la Suprema Corte nella sentenza richiamata, e non certo, come falsamente rappresentato dal reclamante, che “la parte interessata può depositare istanza per la prosecuzione del processo, soltanto DOPO la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 bis c.p.c., nel perentorio



termine di 10 giorni dalla scadenza del termine coincidente, nel caso in scrutinio, con la data del 22-10-16 (art. 624 bis, co 2° c.p.c.)”.

In realtà, secondo opinione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, *i creditori, ove venga meno l'accordo, possono depositare istanza per la prosecuzione della procedura in ogni momento successivo all'ordinanza che ha disposto la sospensione e fino a dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione*. La possibilità, evidenziata dall'assenza nella previsione normativa di un termine iniziale per la presentazione della relativa istanza, che l'esecuzione sia riattivata senza attendere il compiuto trascorrere del periodo di sospensione è d'altra parte essenziale al funzionamento dell'istituto, essendo la sospensione in genere conseguente alle trattative o all'avvenuto perfezionamento di un piano di pagamenti il cui rispetto da parte del debitore non può che essere condizione per il permanere dello stato di quiescenza della procedura.

*L'istanza non richiede formule sacramentali, essendo necessario soltanto che il creditore manifesti la volontà che l'esecuzione riprenda il suo corso.*

La distinzione che il reclamante pare ritenere decisiva tra istanza (e provvedimento) di revoca della sospensione e istanza di prosecuzione della procedura (e provvedimento che dispone in tal senso, autorizzando, nel caso in esame, la vendita) è destituita di fondamento, essendo inequivocabile anche nella seconda ipotesi la volontà di riattivazione del procedimento e ben potendo la revoca costituire implicito effetto del provvedimento col quale, preso atto dell'istanza ed a seguito della comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione disponga quanto necessario affinché la procedura esecutiva prosegua.

Il positivo riscontro, nel caso in esame, della tempestività dell'istanza di prosecuzione dell'esecuzione è sufficiente a disattendere l'eccezione di estinzione sollevata dal debitore; ne consegue il rigetto del reclamo proposto.

Le spese, anche della presente fase, seguono la soccombenza, non sussistendo nessuna delle ipotesi per le quali è consentita la compensazione, e sono liquidate in dispositivo, equitativamente in assenza di nota spese.

Poiché il reclamo è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 si deve altresì dichiarare la sussistenza



dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato d'importo pari a quello dovuto per il reclamo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

- rigetta il reclamo proposto ex art. 630 c.p.c.;
- condanna l'esecutato reclamante alla rifusione delle spese in favore del creditore procedente reclamato, spese che liquida nell'importo di € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cassa;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 5.4.2018.

Il Presidente

Dr. Lanfranco Maria Tenaglia

Il Giudice estensore

dr. Francesco Petrucco Toffolo

